



CONCESSIONE DI CONTRIBUTI AI RIFUGI ALPINI

CRITERI E MODALITA'

(Legge regionale 4 novembre 2002, n. 33, articoli 97 comma 1, lett. c, e 98 comma 1, lett. b)

I - Finalità

1. La Regione del Veneto con il presente bando assegna contributi in conto capitale, per interventi a favore di rifugi alpini siti nel territorio della Regione del Veneto, per riqualificare l'offerta turistica di alta montagna, con priorità agli interventi di ripristino dei danni causati dalle eccezionali precipitazioni nevose nella stagione invernale 2008-2009.
2. Veneto Sviluppo SpA, Finanziaria regionale iscritta nell'elenco speciale degli intermediari finanziari di cui all'art. 107 del Decreto legislativo n. 385/1993, gestisce i contributi, ai sensi dell'articolo 107, comma 3, della legge regionale n. 33 del 4 novembre 2002.

II - Beneficiari del contributo

1. Beneficiari dei contributi sono le associazioni ed enti privati non commerciali senza finalità di lucro, che svolgono attività di gestione diretta o indiretta dei rifugi alpini siti nel territorio della Regione Veneto, ai sensi del combinato disposto degli articoli 97, comma 1, lettera c) e 98, comma 1, lettera b), della legge regionale n. 33 del 2002.

III - Oggetto del contributo

1. Oggetto del contributo sono i rifugi alpini, così come definiti dall'articolo 25, comma 16, della legge regionale n. 33 del 2002 e classificati dalla Provincia competente, siti nel territorio della Regione Veneto.

IV - Interventi e spese ammissibili

1. Sono ammissibili al contributo i seguenti interventi:
 - a) lavori di ampliamento e ristrutturazione edilizia;
 - b) lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria;
 - c) costruzione e manutenzione di teleferiche per il rifornimento del rifugio;
 - d) fornitura e installazione di impianti idrico-sanitario, riscaldamento, per la produzione di energia elettrica, antincendio, radiofonici, telefonici e telematici;
 - e) fornitura e installazione di impianti per l'approvvigionamento, la depurazione e lo smaltimento delle acque nel rispetto ecologico-ambientale del territorio;
 - f) fornitura e installazione di impianti finalizzati al risparmio delle risorse energetiche;
 - g) acquisto di attrezzature e macchinari a servizio del rifugio;
 - h) acquisto e installazione di finiture e arredi esterni fissi;
 - i) acquisto di arredi interni.

2. Ai fini del presente bando, sono ammissibili anche le spese sostenute prima della presentazione della domanda, giustificate con fatture con data non antecedente il primo gennaio 2009, esclusivamente per interventi, rientranti nelle tipologie di cui al precedente punto 1, realizzati per riparare ai danni causati dalle eccezionali precipitazioni nevose avvenute nella stagione invernale 2008/2009.
3. Non sono ammissibili le spese oggetto di indennizzo assicurativo, liquidato o che sarà liquidabile, per i danni subiti dal rifugio.
4. Le spese tecniche (di progettazione, valutazione di incidenza ambientale, direzione dei lavori, collaudi di legge) sono ammissibili nel limite del 5% dell'importo complessivo della spesa ammessa.

V- Limiti di spesa ammissibile e misura del contributo

1. L'importo minimo della spesa ammissibile è pari a 5.000,00 euro e quello massimo è pari a 80.000,00 euro.
2. Il contributo è concesso in conto capitale, nella misura del settanta per cento della spesa ammessa, ai sensi dell'articolo 107, comma 3, della legge regionale n. 33 del 2002.
3. Tale contributo è assoggettato al regime sugli aiuti "de minimis", previsti dal Regolamento (CE) n. 1998/2006 del 15 dicembre 2006, in applicazione degli articoli 87 e 88 del Trattato CE agli aiuti di importanza minore.

VI - Vincolo di destinazione

1. Il rifugio alpino oggetto dell'intervento dovrà mantenere la destinazione d'uso per il ricovero, il ristoro ed il soccorso alpino, per almeno cinque anni dalla conclusione degli interventi oggetto di contributo, ai sensi di quanto previsto all'art.100, comma 2 della L.r. n. 33 del 2002, a pena di revoca del contributo stesso.

VII - Modalità di presentazione della domanda

1. La domanda di contributo in un unico originale per un solo rifugio alpino, compilata in ogni sua parte e sottoscritta dal richiedente deve essere presentata alla sede legale di Veneto Sviluppo SpA, utilizzando il modello di domanda predisposto dalla Finanziaria regionale e disponibile presso il sito www.venetosviluppo.it.
2. La domanda deve essere presentata entro il termine di novanta giorni dalla data di pubblicazione del presente bando sul Bollettino Ufficiale della Regione Veneto.
3. Alla domanda devono essere allegati i seguenti documenti:

- a) relazione illustrativa degli interventi da realizzare e/o realizzati, comprensiva di un elenco analitico e dettagliato per voci di spesa, sottoscritta dal richiedente e/o dal tecnico e corredata dai preventivi/documenti di spesa;
 - b) dichiarazione di assenso del proprietario del rifugio alpino, se diverso dal richiedente, alla realizzazione degli interventi oggetto della domanda;
 - c) atto d'impegno del proprietario del rifugio alpino al mantenimento della destinazione d'uso degli interventi oggetto di contributo per cinque anni dalla loro conclusione, ai sensi dell'art. 100, comma 2, della L.r. n. 33 del 2002;
 - d) dichiarazione *de minimis*, ai sensi del Regolamento CE 1998/2006 del 15 dicembre 2006;
 - e) copia fotostatica del documento di identità del richiedente il contributo, ai sensi dell'art. 38 del DPR n. 445 del 2000.
- In caso di opere edili ed impiantistiche, per le quali necessitano dichiarazioni e/o permessi ai sensi della vigente normativa edilizia, il richiedente deve presentare i seguenti ulteriori documenti:
 - f) progetto definitivo sottoscritto dal tecnico e dal richiedente;
 - g) relazione di valutazione d'incidenza ambientale in conformità alla DGR 3173 del 10 ottobre 2006.
 - In caso di interventi realizzati per riparare ai danni causati dalle eccezionali precipitazioni nevose avvenute nella stagione invernale 2008/2009, dovrà essere presentata, inoltre, una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, ai sensi dell'art. 47 del DPR n. 445 del 2000, attestante la correlazione tra l'eccezionalità delle nevicate, il danno subito e i lavori già eseguiti con l'indicazione della data di inizio lavori e delle spese sostenute e che tali spese non sono oggetto di indennizzo assicurativo, sottoscritta dal richiedente e/o dal tecnico.
4. Nella domanda di contributo il richiedente dovrà esprimere il proprio consenso al trattamento dei dati personali, ai sensi del decreto legislativo n. 196 del 30 giugno 2003.

VIII - Istruttoria e criteri di ammissione

1. Veneto Sviluppo SpA, previa istruttoria delle domande, predispone il provvedimento motivato di ammissione e di esclusione al contributo, sulla base dei criteri individuati al punto successivo, entro novanta giorni dal termine ultimo di presentazione delle domande.
2. Veneto Sviluppo SpA ammette le domande in ordine decrescente di spesa, dando priorità a quelle relative a interventi realizzati e da realizzare a causa dei danni causati dalle eccezionali precipitazioni nevose avvenute nella stagione invernale 2008/2009.

IX - Modalità di erogazione del contributo

1. Veneto Sviluppo SpA con proprio provvedimento procede all'erogazione del contributo con la seguente modalità:
 - erogazione di un anticipo, su richiesta del beneficiario, fino al massimo del 70% del contributo concesso, in proporzione alle spese sostenute, documentate dalle copie delle fatture presentate ai sensi della successiva lett. a);

- erogazione del saldo, a ultimazione dei lavori, sulla base della presentazione da parte del richiedente della seguente documentazione:
 - a) copia delle fatture, intestate al beneficiario, debitamente quietanzate, relative agli interventi finanziati, da cui risulti che negli originali sia stata apposta la dicitura: "oggetto di contributo ai sensi della L.R. n. 33 del 2002", accompagnate da una dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. n. 445 del 2000, rilasciata dal beneficiario e attestante la conformità all'originale delle stesse;
 - b) per la realizzazione di opere edili ed impiantistiche finanziate, per le quali necessitano dichiarazioni e/o permessi ai sensi della vigente normativa edilizia:
 - certificato di regolare esecuzione, con la descrizione analitica dei lavori svolti, da cui risulti la data di inizio e di fine lavori, corredato dal consuntivo di spesa e da un quadro comparativo tra i lavori/acquisti ammessi a contributo e quelli eseguiti, sottoscritti dal tecnico e dal richiedente;
 - copia del certificato di collaudo per gli impianti realizzati, ove previsto;
 - copia del certificato di agibilità, accompagnata da una dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà del beneficiario, attestante la conformità all'originale del certificato di agibilità, o copia della domanda presentata al Comune di competenza, accompagnata da una dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà del beneficiario, attestante la formazione del silenzio/assenso ai sensi dell'articolo 25, comma 4, del D.P.R. 380 del 6 giugno 2001".

X - Termini, proroga e varianti dei lavori

1. Gli interventi ammessi a contributo dovranno essere eseguiti entro il termine di ventiquattro mesi dalla data di comunicazione dell'ammissione da parte di Veneto Sviluppo SpA al beneficiario.
2. Veneto Sviluppo SpA su preventiva richiesta motivata del beneficiario, esclusivamente comprovante cause di forza maggiore, può concedere, con proprio provvedimento, la proroga del termine finale di esecuzione degli interventi ammessi, per un periodo massimo di dodici mesi.
3. Il beneficiario nell'esecuzione dei lavori, può introdurre varianti, purché non alterino la funzionalità e la destinazione originarie degli interventi ammessi e rientrino tra quelli indicati al precedente paragrafo IV. Le varianti vanno preventivamente comunicate a Veneto Sviluppo SpA per la conferma dell'agevolazione.

XI - Rinuncia, riduzione e revoca del contributo

1. Nel caso di rinuncia da parte del beneficiario, che abbia già ricevuto l'erogazione dell'anticipo del contributo, il beneficiario dovrà restituire a Veneto Sviluppo SpA la quota di contributo aumentata degli interessi secondo la misura prevista dall'art. 1284 del codice civile e successive modifiche e integrazioni.

2. Il contributo assegnato viene ridotto o revocato da Veneto Sviluppo SpA, con provvedimento motivato, nei casi previsti all'articolo 108 della legge regionale n. 33 del 2002.
3. Veneto Sviluppo SpA comunica l'avvio del procedimento di revoca o di riduzione al beneficiario, concedendo almeno trenta giorni di tempo per eventuali osservazioni, quindi notifica il relativo provvedimento, nel rispetto delle procedure previste dalla L. 241/1990.
4. Nei casi di riduzione o revoca, il beneficiario dovrà restituire a Veneto Sviluppo SpA la quota di contributo aumentata degli interessi secondo la misura prevista dall'art. 1284 del codice civile e successive modifiche e integrazioni.

XII - Controlli e monitoraggio

1. Veneto Sviluppo SpA esegue annualmente controlli in loco, anche a campione, nella misura di almeno il 5% delle domande ammesse, sull'avvenuta esecuzione degli interventi ammessi a contributo e sul mantenimento della destinazione turistica.
2. La Regione, per il tramite della Direzione regionale competente, esercita la funzione di controllo sull'attività di gestione dei contributi di cui al presente bando da parte della società finanziaria Veneto Sviluppo SpA, che si impegna a comunicare ogni informazione richiesta sull'operatività ed a tenere a disposizione nei termini di legge, tutta la documentazione relativa ad ogni intervento.
3. Veneto Sviluppo SpA è tenuta a trasmettere alla Direzione regionale competente una relazione conclusiva, contenente i risultati e le valutazioni sugli interventi realizzati, riportando gli indicatori fisici finanziari rilevati dai beneficiari, relativi alle spese preventivate e rendicontate.